

News

IN QUESTO NUMERO

- Focus 1
- Novità legislative 2
- Prassi 3
- CCNL 3
- Sentenze 4

FOCUS

WHISTLEBLOWING



WEBINAR

29 NOVEMBRE 2023

H 17:00 - 18:30

per partecipare:
<https://cutt.ly/29nov23>



WHISTLEBLOWING

Dal 17.12.2023 le imprese con almeno 50 dipendenti o che pur non raggiungendo tale numero, operano negli ambiti di servizi e prodotti finanziari, prevenzione del riciclaggio, misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, o che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs n. 231/2001 devono avere definito i propri canali e modelli organizzativi interni di protezione per le persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Voi, siete a norma?

Parleremo di:

- Adempimenti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2023 n. 4
- Aggiornamenti richiesti in tema di privacy
- Gestione del personale e formazione

e a seguire risponderemo alle Vostre domande



Corte Costituzionale, ordinanza 3 novembre 2023, n. 199

Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali: la Corte Costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Verbania che aveva sollevato la questione di costituzionalità, per verificare la questione alla luce delle disposizioni della nuova normativa in tema di sanzioni.

Non può ancora dirsi conclusa la annosa questione relativa alle sanzioni amministrative per omessi contributi.

Facciamo un sunto della problematica che ha generato un notevole contenzioso in questi anni.

L'art. 2 del DL 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983, prevedeva che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali.

L'art. 3 comma 6 d.lgs. 8/2016 attuativo della L. 67/2014 ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a € 10.000 annue e il nuovo comma 1bis dell'art. 2 del DL 463/1983 ha previsto per le omissioni fino a € 10.000,00 annui l'applicazione della sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Nella sostanza, dal 2016 l'omissione contributiva fino a € 10.000 non è più un reato e il soggetto inadempiente era chiamato a pagare, oltre al contributo e alle sanzioni civili, una sanzione pecuniaria da € 10.000 fino ad € 50.000, a prescindere dal valore della omissione.

Ne è quindi scaturito un importante contenzioso, da parte di coloro che, a fronte di omissioni modeste, anche irrisorie, si vedevano chiamati a pagare la sanzione determinata nella forbice di cui sopra.

A seguito dei molti procedimenti giudiziari, l'INPS con il messaggio 3516 del 27.9.2022 aveva fornito una rilettura dell'art. 9 comma 5 d.lgs. 8/2016, prevedendo una riduzione della sanzione per le omissioni post 6.2.2016.

Il Tribunale di Verbania - chiamato a decidere su una opposizione promossa avverso una sanzione amministrativa INPS di € 17.500,00 a fronte di un omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo pari ad € 190,52 - aveva però sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 3 del d.lgs. 8/2016, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento per i trasgressori per omessi versamenti contributivi sotto la soglia di rilevanza penale di € 10.000, i quali, a causa di una anche minima omissione, si trovavano a dover pagare sanzioni di € 10.000, nel minimo, rispetto a quelli che hanno omissioni ben superiori, le cui sanzioni non avrebbero potuto superare le € 50.000,00.

Nelle more del procedimento, veniva emanato il DL 48/2023 il quale, andando a modificare l'apparato sanzionatorio, ha previsto che per le omissioni inferiori ad € 10.000 la sanzione debba ora essere quantificata in un importo da metà a 4 volte la violazione.

Per principio del favor rei, tale disposizione ha carattere retroattivo e pertanto è applicabile anche ai procedimenti pendenti.

La Corte Costituzionale, ritenendo anch'essa che le previsioni di cui al DL 48/2023 siano retroattive, ha però restituito gli atti al Tribunale di Verbania, affinché questo valuti la eccezione di incostituzionalità alla luce della nuova disposizione

NOVITÀ LEGISLATIVE

Semplificazione in ambito fiscale

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 è stato approvato il testo di un nuovo decreto legislativo su "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in tema di adempimenti tributari" attuativo della riforma fiscale che, tra le novità, introduce nuovi termini e regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il testo mira a semplificare le procedure riducendo gli oneri dichiarativi ed introducendo una modulistica semplificata nonché armonizzando le scadenze tributarie. Rinviamo alla bozza del Decreto per l'analisi delle singole misure.

PRASSI

Messaggio INPS 30 ottobre 2023 n. 3779

L'INPS ha fornito istruzioni in relazione alla proroga per gli anni 2023 e 2024 delle disposizioni dell'art. 43-bis del D.L. n. 109/2018.

Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria continueranno ad essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

L'applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Il decreto di autorizzazione indica l'ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Ai fini della fruizione degli esoneri, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - una domanda di ammissione all'esonero, sempre secondo le modalità di cui ai precedenti messaggi i n. n. 3920 26.10.2020 e n. 1400 del 29.03.2022 .

L' INPS applica le misure sulla matricola istituita ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l'esonero, ai richiedenti viene assegnato un codice autorizzazione avente il significato di "Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell'art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l'esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)".

Regime di esenzione fringe benefit 2023: le istruzioni dell'Inps

L'Inps, con [messaggio 6 novembre 2023, n. 3884](#), ha fornito le indicazioni inerenti alle modalità di gestione e conguaglio in relazione all'erogazione da parte dei datori di lavoro di beni ceduti e servizi prestati nel corso dell'anno 2023, sotto il profilo contributivo.

Tribunale di Roma - Aggiornamento tabelle danno biologico

L'11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l'aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019.

Tale aggiornamento nasce dall'esigenza, di garantire, da una parte, l'adeguamento all'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall'altra parte, di proseguire l'opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati).

CCNL

Settore Terziario

In data 8 novembre 2023 è stato siglato da FMPI e Confintesa il rinnovo del CCNL del settore Terziario, Commercio, Turismo e Servizi alle imprese.

Codice CNEL: H02B.

In data 5 dicembre 2023, a partire dalle ore 16:00, l'associazione Datoriale FMPI illustrerà le novità del CCNL con un webinar aperto a tutti gli interessati.

SENTENZE

LAVORO

Corte di Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2023 n. 29337

Il rifiuto del full time giustifica il licenziamento se il part time è diventato inutile per l'azienda.

La dipendente amministrativa di un'impresa era stata licenziata a seguito del suo rifiuto a trasformare il proprio orario di lavoro da part time a tempo pieno. In sede di impugnazione giudiziaria del licenziamento, la lavoratrice aveva, tra l'altro, invocato la norma di legge secondo la quale il rifiuto del full time o del part time non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento. La Cassazione ribadisce al riguardo che il rifiuto della modifica dell'orario di lavoro non giustifica, di per sé, il licenziamento per g.m.o., ma solo se associato all'inutilizzabilità del part time per l'impresa, a fronte di un incremento stabile dell'attività o di una nuova organizzazione aziendale; ricordando pertanto il doppio onere probatorio che grava in proposito sul datore di lavoro: l'effettività delle ragioni addotte per l'incremento dell'orario lavorativo e l'inutilizzabilità della prestazione con l'orario precedente, oltre naturalmente all'assenza di alternative organizzative al licenziamento.

BANCARIO

Corte di Cassazione, Prima Presidenza 26.10.2023, Pres. Est. Cassano

Sovraindebitamento - Privilegio processuale fondiario - Liquidazione controllata - Applicabilità - Ammissibilità del rinvio - Rinvio pregiudiziale.

Sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla prima Sezione Civile della Corte di Cassazione per l'affermazione del principio di diritto in punto di applicabilità o meno del privilegio processuale del creditore fondiario nella liquidazione controllata dei soggetti sovraindebitati.

REAL ESTATE

Corte di Cassazione, sez. III, 09 novembre 2023 ordinanza n. 31276

Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento: il locatore ha diritto al risarcimento del danno successivo al rilascio dell'immobile?

La società proprietaria di un immobile, a seguito dello sfratto per morosità e del rilascio del bene, aveva agito nei confronti del precedente conduttore, chiedendo che fosse condannato al risarcimento del danno per ogni mese di ritardo nella conclusione di una nuova locazione, per le concrete possibilità di locazione perse.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda risarcitoria, rilevando che la proprietaria non aveva dimostrato la perdita di possibili occasioni di locare l'immobile a causa della condotta del conduttore.

La proprietaria ha proposto ricorso per Cassazione, osservando che, secondo il principio di diritto già enunciato dalla Suprema Corte, sussiste il diritto risarcitorio, poiché il canone è da intendersi quale rendita che si ricava dalla locazione dell'immobile e non il compenso per la privazione del godimento diretto.

La Sezione Terza della Corte, a cui è stato assegnato il ricorso, rilevando un contrasto giurisprudenziale nella sezione, della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere la di una questione in ragione della rilevanza nomofilattica della seguente questione: se, in relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore, è configurabile (e, in caso positivo, in quali termini) un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto.

Corte di Cassazione civile sez. II, 13/11/2023, n.31431

Il preliminare di preliminare non dà diritto alla provvigione

Il c.d. "preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'[art. 2932 c.c.](#), ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex [artt. 1754 e 1755 c.c.](#), a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.

RISARCIMENTO DANNI

Corte di Cassazione civile sez. II, 10/11/2023, n.31301

L'azione di responsabilità extracontrattuale può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità dell'appaltatore

Poiché la responsabilità [ex art. 1669 c.c.](#) è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'[art. 2043 c.c.](#), l'applicazione dell'[art. 2043 c.c.](#) può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'[art. 1669 c.c.](#), e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.

CONDOMINIO

Corte di Cassazione civile sez. II, 24/10/2023, n.29511

Responsabilità Amministratore Condominio - violazione regolamento condominio

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'[articolo 6, della legge 689/1981](#), avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

FALLIMENTARE

Corte di Cassazione Civile, Sez. L., 26 settembre 2023, n. 27384

Agenzia - Messa in liquidazione coatta amministrativa - Scioglimento del rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie

La messa in liquidazione coatta amministrativa della società preponente non determina lo scioglimento di diritto del rapporto di lavoro con l'agente, in virtù del combinato disposto degli artt. 201 e 72 della L. fall. L'esercizio provvisorio dell'azienda non determina ipso iure lo scioglimento del rapporto.

Tribunale Santa Maria Capua Vetere 29.09.2023, est. Quaranta

Composizione negoziata - cessazione misure protettive - Segnalazione per apertura liquidazione giudiziale

In tema di composizione negoziata, la cessazione delle misure protettive presuppone la verifica da parte del giudice, del caso anche in contraddittorio, circa l'avvenuta conclusione delle trattative per lo spirare del termine, sulla base della segnalazione e della richiesta dell'esperto di dichiararne cessati gli effetti. Nel caso in cui dalla relazione finale dell'esperto o dalle memorie dei creditori dovesse emergere lo stato di insolvenza irreversibile dell'imprenditore, la segnalazione del P.M. (art. 38 CCII) si verifica non nella fase negoziale della composizione negoziata ma nel caso in cui il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale siano emersi nelle fasi giudiziali di cui agli artt. 19 e 22 CCII.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione